

COMUNE DI MASSA



Medaglia d'Oro al Merito Civile

Comune di Massa

Regolamento entrate tributarie emendato

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 87 del 25/05/2020.

Sommario

Titolo I - Disposizioni generali	1
Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità	1
Art. 2 - Definizione dell'entrata tributaria	1
Art. 3 - Regolamentazione dei singoli tributi	1
Art. 4 - Determinazione delle aliquote e tariffe	1
Art. 5 - Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni	2
Titolo II - Gestione delle entrate	2
Art. 6 - Forma di gestione	2
Art. 7 - Il Funzionario responsabile del Tributo	2
Art. 8 - Criteri per le attività di controllo e accertamento	3
Titolo III - Accertamento e sanzioni	3
Art. 9 - Attività di controllo e accertamento	3
Art. 10 - L'avviso di accertamento	3
Art. 11 - Notificazione dell'avviso	4
Art. 12 - Applicazione delle sanzioni tributarie	4
Titolo IV - Riscossione e rimborsi	4
Art. 13 - Riscossione volontaria	4
Art. 14 - Ipotesi di rateizzazione	5
Art. 15 - Rimborsi	6
Art. 16 - Interessi	6
Art. 17 - Compensazione	6
Titolo V - Contenzioso ed autotutela	7
Art. 18 - Contenzioso	7
Art. 19 - Autotutela	7
Art. 20 - Presupposto per l'applicazione dell'autotutela	7
Art. 21 - Ipotesi di annullamento o riforma	8
Art. 22 - Oggetto e limiti dell'autotutela	8
Art. 23 - Procedimento di autotutela	8
Titolo VI - Istituti deflattivi del contenzioso	8
Art. 24 - Accertamento con adesione	8
Art. 25 - Presupposto ed ambito di applicazione dell'istituto	9
Art. 26 - Attivazione del procedimento	9
Art. 27 - Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio	9
Art. 28 - Procedimento ad iniziativa del contribuente	9
Art. 29 - Effetti dell'invito a comparire	10
Art. 30 - Atto di accertamento con adesione	10
Art. 31 - Modalità di pagamento	10
Art. 32 - Perfezionamento dell'adesione	11
Art. 33 - Interpello del contribuente	11
Art. 34 - Effetti dell'interpello	11

Art. 35 - Reclamo e mediazione tributaria	12
Art. 36 - Conciliazione giudiziale	12
Titolo VII - Potenziamento Servizio tributi.....	13
Art. 37 - Potenziamento delle risorse strumentali del Servizio Tributi ed incentivazione dei dipendenti	13
Titolo VIII - Disposizioni finali	14
Art. 38 - Entrata in vigore	14

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta al Comune dall'art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446 e dall'art. 50 della L. 27.12.1997 n. 449, disciplina in via generale le entrate aventi natura tributaria al fine di garantire il buon andamento dell'attività del Comune nel rispetto dei principi di equità, efficienza, efficacia, economicità e nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in conformità con la legge 27 luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente".

2. Le norme del presente regolamento si applicano a tutti i tributi comunali purché non in contrasto con le norme contenute nei regolamenti di disciplina specifica della singola entrata tributaria.

3. Le disposizioni del regolamento sono volte a dettare principi per garantire l'efficacia, l'economicità, la pubblicità e l'equità dell'attività dell'Ente quale soggetto attivo del tributo, nonché per stabilire un corretto rapporto di collaborazione tra il contribuente e gli uffici con particolare riferimento:

- alle modalità di riscossione delle entrate tributarie;
- agli istituti deflattivi del contenzioso quali l'autotutela, l'accertamento con adesione, l'interpello, il reclamo e la mediazione, la conciliazione giudiziale;
- ai criteri per l'applicazione delle sanzioni tributarie.

Art. 2 - Definizione dell'entrata tributaria

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della costituzione, individuano i tributi di competenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

Art. 3 - Regolamentazione dei singoli tributi

1. Il Comune ha la facoltà di adottare uno speciale regolamento per ciascun tipo di tributo, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione.

2. Tali regolamenti si rifanno ai principi e criteri direttivi determinati dal presente regolamento.

Art. 4 - Determinazione delle aliquote e tariffe

1. Le aliquote e le tariffe concernenti i tributi comunali sono determinate con deliberazione dell'Organo comunale competente, adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione.

2. In caso di mancata approvazione, nel termine previsto, della deliberazione di cui al primo comma, si intendono prorogate le aliquote e tariffe approvate precedentemente.

Art. 5 - Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni

1. Nel rispetto della normativa vigente ed in ossequio al principio di autonomia, il Comune, per ogni singola fattispecie impositiva, determina le agevolazioni, le riduzioni, le esenzioni e le esclusioni all'interno dello specifico Regolamento che disciplina il singolo tributo.

2. In esecuzione all'articolo 31, comma 3 della L.R. Toscana del 3.8.2004, n. 43, le IPAB riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona, operanti nel territorio comunale, sono esentate dal pagamento dei tributi di pertinenza dell'Ente.

Titolo II - Gestione delle entrate

Art. 6 - Forma di gestione

1. La scelta della forma di gestione delle entrate tributarie dell'Ente è operata secondo obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza, equità e fruizione per i cittadini in condizione di uguaglianza.

2. Il Consiglio Comunale determina le forme di gestione delle entrate, anche per ciascuna di esse, per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione scegliendo tra una delle forme previste dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, inclusa la riscossione diretta.

3. Qualora il Comune affidi all'esterno la gestione di un tributo, le norme del regolamento che impongano oneri, obblighi, prescrizioni, responsabilità e comunque un qualunque tipo di comportamento od attività si intendono rivolte con pari efficacia all'affidatario del servizio.

4. Il precedente comma si applica anche al caso in cui l'Ente decida di costituire Società in house providing alla quale decida di affidare la gestione di uno o più tributi, compresa l'ipotesi della semplice attività di supporto da svolgere a favore e sotto le direttive del Servizio Tributi del Comune.

Art. 7 - Il Funzionario responsabile del Tributo

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato, per ogni tributo di competenza dell'ente, un funzionario responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso.

2. In particolare il funzionario responsabile cura:

a) tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, liquidazione, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie);

b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva e sottoscrive le ingiunzioni di pagamento;

c) sottoscrive gli avvisi, accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna il comune verso l'esterno;

- d) cura il contenzioso tributario;
- e) dispone i rimborsi;
- f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;
- g) esercita il potere di autotutela;
- h) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione del tributo.

Art. 8 - Criteri per le attività di controllo e accertamento

1. La Giunta determina annualmente i criteri selettivi in base ai quali effettuare le attività di controllo e di accertamento in riferimento ai singoli tributi, tenendo conto delle potenzialità della struttura organizzativa deputata alle suddette attività e degli indicatori di evasione riferiti alle diverse fattispecie. In mancanza della suddetta deliberazione, il dirigente del Settore di competenza predispone un programma di attività coerente con gli atti di indirizzo degli organi politici comunali.

Titolo III - Accertamento e sanzioni

Art. 9 - Attività di controllo e accertamento

1. Gli uffici tributari provvedono al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e comunicazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti cui è obbligato il contribuente.
2. L'attività di accertamento delle entrate tributarie è svolta nel rispetto dei termini di decadenza e/o prescrizione stabiliti dalla normativa vigente relativa ai singoli tributi.

Art. 10 - L'avviso di accertamento

1. L'avviso di accertamento notificato al contribuente indica chiaramente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Specifica inoltre il termine e l'autorità per l'eventuale ricorso giurisdizionale, l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto, il nominativo del funzionario responsabile del tributo presso il quale è possibile promuovere un riesame dell'atto, anche nel merito, in sede di autotutela, nonché ogni altro dato ed elemento imposto dalla legge o dai regolamenti sui singoli tributi.
2. Mediante l'avviso d'accertamento l'Ufficio:
 - a) provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione, di comunicazione o di versamento;
 - b) procede alla rettifica della dichiarazione o comunicazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;
 - c) provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione o comunicazione;
 - d) recupera l'omesso o parziale versamento del tributo;
 - e) applica le sanzioni collegate al tributo in accertamento.
3. Qualora la predisposizione dell'avviso d'accertamento o di altri atti da comunicare al

contribuente sia effettuata mediante strumenti informativi automatizzati, la firma autografa prevista è sostituita dal nominativo del Funzionario responsabile del tributo stampato sull'atto medesimo.

Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.

Art. 11 - Notificazione dell'avviso

1. L'avviso d'accertamento è notificato al contribuente entro il termine di decadenza e/o prescrizione stabilito, per ciascun tributo, dalla legge.

2. L'avviso di accertamento è notificato tramite messo comunale o a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento e/o a mezzo di soggetti abilitati. La notificazione dell'avviso avviene con plico sigillato, al fine di garantire che il contenuto non venga a conoscenza di soggetti diversi dal destinatario.

3. Qualora al contribuente sono notificati più avvisi di accertamento, è ammesso l'invio degli stessi in un unico plico.

4. Nel caso di imprese individuali e/o di Società il Comune ha la facoltà di procedere, anche senza specifica richiesta, a notificare qualunque atto o documento sulla casella PEC depositata in Camera di Commercio.

Art. 12 - Applicazione delle sanzioni tributarie

1. Le sanzioni amministrative previste per le violazioni di norme tributarie sono irrogate con provvedimento del responsabile, di cui all'art. 6 del regolamento, nel rispetto dei principi e criteri stabiliti dai decreti legislativi del 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473 e successive modificazioni.

2. Le sanzioni per mancata presentazione della denuncia e per infedele, inesatta o incompleta denuncia si applicano per una sola annualità.

Titolo IV - Riscossione e rimborsi

Art. 13 - Riscossione volontaria

1. Il Comune riscuote le proprie entrate tributarie nei termini previsti dalla normativa di riferimento e dai Regolamenti che disciplinano i singoli tributi.

2. Il versamento può avvenire, a seconda della tipologia del tributo, a mezzo di autoliquidazione da parte del contribuente oppure tramite l'invio di avvisi di pagamento o inviti bonari di pagamento che specificano le somme dovute e l'eventuale suddivisione in rate.

3. Il Comune si riserva la facoltà di emettere solleciti di pagamento per le somme dovute e non riscosse. I solleciti possono essere inviati anche a mezzo di e-mail o PEC.

4. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 14 - Ipotesi di rateizzazione

1. Il presente articolo disciplina le modalità e i presupposti per accedere al pagamento rateizzato delle entrate tributarie con esclusione di quelle il cui rateizzo è già previsto nello specifico Regolamento o dalla Legge. Si applica alle somme dovute in conseguenza di atti di accertamento, di avvisi di liquidazione o di qualsiasi altro atto divenuto definitivo per mancata impugnazione o per acquiescenza del contribuente.

2. L'accesso alla rateazione è subordinato alla presentazione, da parte del contribuente, di apposita istanza motivata, alla quale deve essere allegata copia fotostatica del documento d'identità del richiedente, contenente l'adesione all'atto da parte del contribuente e la rinuncia all'impugnazione dello stesso presso l'organo giurisdizionale competente.

3. Gli importi dovuti possono essere rateizzati nelle seguenti misure, fermo restando che l'importo minimo di ciascuna rata non potrà essere inferiore a € 50:

- Fino a € 100 nessuna rateizzazione;
- Da € 100,01 a € 500,00 fino a 5 rate mensili;
- Da € 500,01 a € 3.000,00 fino a 24 rate mensili;
- Da € 3.000,01 a € 6.000,00 fino a 36 rate mensili;
- Da € 6.000,01 a € 20.000,00 fino a 42 rate mensili;
- Oltre € 20.000,00 fino a 48 rate mensili

4. Sulle somme dovute dal contribuente sono calcolati interessi nella misura pari al tasso di interesse legale vigente.

5. Per importi superiori ad euro 20.000,00, l'ammissione alla rateazione del versamento è subordinata alla prestazione di idonea garanzia, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria di primaria istituzione a livello nazionale, accettata dal Comune, per una cifra corrispondente all'importo totale dovuto comprensivo degli interessi, liquidabile a semplice richiesta del Comune creditore e avente scadenza un anno successivo al termine di versamento dell'ultima rata del piano.

6. Non possono accedere al piano coloro i quali si sono mostrati inadempienti a n. 2 o più precedenti piani di rateizzazione concessi dall'amministrazione, purché non riconducibili allo stesso tributo”

7. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di dodici mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

8. La rateazione è concessa, previa verifica del rispetto dei requisiti di cui ai commi precedenti, con Provvedimento del Dirigente responsabile entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza. Le rate sono determinate nel provvedimento del Dirigente responsabile che concede la rateazione e scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.

9. Per importi superiori ad euro 150.000,00 fermo restando il limite massimo temporale del rateizzo, il dirigente responsabile, su istanza motivata del debitore, può disporre, con determinazione dirigenziale motivata, scadenze di pagamento diverse da quella mensile.

Art. 15 - Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Il funzionario responsabile del tributo, entro il termine di centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata A.R., il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego.
3. Il termine di cui al comma precedente è interrotto dalla eventuale richiesta al contribuente di documentazione integrativa o di chiarimenti necessari al compimento dell'istruttoria, qualora sussistano incertezze. In tale ipotesi l'Amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro trenta giorni dalla richiesta; esplicitata infruttuosamente tale procedura, il rimborso verrà ritenuto inammissibile.
4. Non si dà luogo a rimborso nel caso in cui il richiedente abbia altre pendenze di natura tributaria nei confronti dell'Ente.

Art. 16 - Interessi

1. Gli interessi da applicare per l'attività di accertamento e per i rimborsi sono determinati in misura pari al tasso di interesse legale con maturazione giorno per giorno e decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 17 - Compensazione

1. Il contribuente può compensare i propri crediti con gli importi dovuti al Comune limitatamente allo stesso tributo, anche per annualità diverse con l'eccezione delle compensazioni tra IMU e TASI.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il contribuente deve presentare al Servizio Tributi apposita istanza contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato. L'istanza dovrà contenere, tra l'altro, l'indicazione esatta del credito e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione.
3. L'istanza prevista al comma 2 deve essere presentata almeno 15 giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo.
4. Il funzionario responsabile del tributo, accertata la sussistenza del credito e verificate le eventuali altre debenze, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente.

Titolo V - Contenzioso ed autotutela

Art. 18 - Contenzioso

1. In materia di entrate tributarie, ai fini dello svolgimento delle procedure di contenzioso, ai sensi dell'art. 11 comma 3 del D. Lgs. n. 546/92, il Funzionario Responsabile è abilitato alla rappresentanza processuale previa procura del Sindaco rappresentante legale dell'Ente.

Art. 19 - Autotutela

1. L'Ufficio applica, nella gestione dei tributi comunali, l'istituto dell'autotutela, sulla base dei principi stabiliti dalla legge e dalle disposizioni del presente titolo.

2. Il Funzionario responsabile del tributo procede all'annullamento totale o parziale dell'atto ogni qualvolta l'atto sia affetto da illegittimità o infondatezza.

3. Nel potere di annullamento deve essere ricompreso anche il potere del Funzionario responsabile di sospendere gli effetti dell'atto quando risulta incerta la sua legittimità.

4. L'autotutela sospensiva non sospende i termini di impugnazione del provvedimento. La sospensione degli effetti dell'atto cessa con la comunicazione da parte del Comune di un nuovo atto modificativo o confermativo di quello sospeso.

Art. 20 - Presupposto per l'applicazione dell'autotutela

1. Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dalla congiunta sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo od infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione o modifica.

2. L'interesse pubblico all'eliminazione o modifica di un atto sussiste ogni qualvolta si tratti di evitare o chiudere per tempo un contenzioso inutile ed oneroso, nonché quando si tratti di assicurare che il contribuente sia destinatario di una imposizione giusta e conforme alle regole dell'ordinamento, fatte salve, in quest'ultimo caso, la salvaguardia delle esigenze di certezza delle posizioni giuridiche coinvolte.

3. In pendenza di un giudizio l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:

- grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione con conseguente condanna dell'ente alle spese di giudizio;
- valore della lite;
- costi amministrativi connessi alla difesa delle pretese.

4. Qualora da tale analisi emerga l'inutilità di coltivare la lite, il Funzionario responsabile del tributo può annullare il provvedimento.

Art. 21 - Ipotesi di annullamento o riforma

1. Le ipotesi in cui è possibile procedere all'annullamento o riforma (provvedimento di modifica dell'atto amministrativo) in via di autotutela sono, tra le altre, le seguenti:

- a) errore di persona;
- b) errore logico o di calcolo;
- c) errore sul presupposto del tributo;
- d) doppia imposizione;
- e) mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
- f) mancanza originaria di documentazione, successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
- g) sussistenza di requisiti per fruire di detrazioni, riduzioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
- h) errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile;
- i) tutte le altre forme previste dalla legge 212/2000 sulla tutela dei diritti del contribuente.

Art. 22 - Oggetto e limiti dell'autotutela

1. Oggetto di annullamento o riforma in via di autotutela sono gli atti di imposizione tipici o quelli di irrogazione delle sanzioni tributarie, nonché tutti gli atti che comunque incidono negativamente sulla sfera giuridica del contribuente.

2. Il potere di autotutela incontra un limite nell'esistenza di una sentenza passata in giudicato, che disponga sul punto, favorevole all'amministrazione, fatto salvo il caso in cui la sentenza sia fondata su motivi di ordine formale.

Art. 23 - Procedimento di autotutela

1. Il potere di annullamento o riforma in via di autotutela spetta al medesimo funzionario competente ad emettere l'atto oggetto del riesame e/o al soggetto affidatario del servizio e va esercitato con l'osservanza delle forme richieste per l'emanazione dell'atto stesso.

2. Il procedimento di autotutela può essere iniziato d'ufficio o su istanza della parte.

3. Soltanto il provvedimento finale di annullamento o di riforma parziale/totale va comunicato all'interessato. Se è pendente ricorso, l'atto di annullamento o riforma va trasmesso anche all'organo giurisdizionale per la conseguente pronuncia di cessazione della materia del contendere.

Titolo VI - Istituti deflattivi del contenzioso

Art. 24 - Accertamento con adesione

1. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dalla legislazione vigente e secondo le disposizioni del

presente titolo, al fine di prevenire l'eventuale insorgere del contenzioso.

2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione è il Funzionario Responsabile del Tributo.

3. Si specifica che non trova applicazione l'art. 5 ter del D.Lgs n. 218/97 così come introdotto dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 5.

Art. 25 - Presupposto ed ambito di applicazione dell'istituto

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e, quindi, di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

2. E' obbligo dell'Ufficio compiere un'attenta valutazione del rapporto benefici-costi derivanti dall'attivazione del procedimento, tenuto conto della fondatezza degli elementi posti alla base dell'accertamento, nonché degli oneri da sostenere e del rischio di rigetto nel caso di un eventuale ricorso.

Art. 26 - Attivazione del procedimento

1. Il procedimento di adesione del contribuente può essere attivato:

- a) ad iniziativa dell'Ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
- b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 27 - Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio

1. L'Ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento, può inviare al contribuente un invito a comparire presso i propri uffici per definire con adesione l'accertamento. L'invito è comunicato con lettera raccomandata o mediante altra forma di notifica, ed indica l'oggetto dell'accertamento e i periodi d'imposta suscettibili di accertamento, nonché il giorno e il luogo della comparizione.

2. L'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile.

Art. 28 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale è notificato un avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'articolo precedente, può presentare, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla notificazione dell'avviso e anteriormente all'impugnazione del medesimo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione in carta libera, indicando i propri recapiti telefonici o telematici cui far pervenire le comunicazioni dell'Ufficio.

2. La presentazione dell'istanza sospende per 90 giorni i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo fino alla redazione dell'atto di accertamento con adesione.

3. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio invita il contribuente a comparire o invia comunicazione di diniego della definizione concordata.

4. L'impugnazione dell'avviso da parte del contribuente comporta rinuncia all'istanza di definizione dell'accertamento.

Art. 29 - Effetti dell'invito a comparire

1. Il contribuente può aderire all'invito a comparire e prendere parte al contraddittorio con l'Ufficio, oppure può anche non dare seguito all'invito. La mancata comparizione del contribuente nel giorno stabilito, comporta la rinuncia alla definizione dell'accertamento.

2. Delle operazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato viene dato sinteticamente atto in un verbale.

Art. 30 - Atto di accertamento con adesione

1. In caso di esito favorevole del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice copia l'atto di accertamento con adesione, il quale è sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore/rappresentante legale.

2. L'atto di accertamento con adesione è motivato e contiene la liquidazione del maggiore tributo, interessi e sanzioni dovuti a seguito della definizione.

3. Nell'atto di adesione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

4. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

Art. 31 - Modalità di pagamento

1. L'importo complessivamente dovuto, in esito all'atto di accertamento con adesione, deve essere corrisposto entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto.

2. E' ammesso, su richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale secondo quanto previsto dall'art. 14 del presente Regolamento. In tal caso, la prima rata deve essere versata entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto di adesione. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.

3. Una volta eseguito il pagamento dell'intero importo dovuto ovvero, in caso di pagamento rateale, della prima rata, il contribuente deve consegnare al comune, entro 10 giorni dal versamento, la quietanza dell'avvenuto pagamento nonché l'eventuale documentazione

relativa alla garanzia prestata. A seguito del ricevimento della quietanza il Comune rilascia l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione.

Art. 32 - Perfezionamento dell'adesione

1. L'adesione si perfeziona con il versamento dell'intero importo definito, ovvero con il versamento della prima rata.
2. Il perfezionamento del procedimento comporta la definizione del rapporto tributario che ha costituito oggetto del procedimento.
3. L'accertamento con adesione non è soggetto né ad impugnazione da parte del contribuente, né a modifica da parte dell'Ufficio. Tuttavia, l'intervenuta definizione non preclude la possibilità per l'Ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso in cui la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile.
4. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica di un avviso di accertamento, quest'ultimo perde efficacia dal momento del perfezionamento del concordato.

Art. 33 - Interpello del contribuente

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al Comune circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.
2. L'istanza di cui al comma precedente contiene a pena d'inammissibilità:
 - a) i dati identificativi del contribuente o del suo legale rappresentante;
 - b) la dettagliata e precisa esposizione del caso concreto, la chiara formulazione del quesito cui si chiede di rispondere e la soluzione interpretativa prospettata;
 - c) la documentazione eventualmente necessaria al fine dell'individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata;
 - d) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante e l'indirizzo cui il parere deve essere inviato.
3. Il Comune risponde entro centoventi giorni dal ricevimento dell'istanza con lettera raccomandata inviata all'indirizzo indicato dall'istante.
4. L'Ufficio può chiedere all'istante di integrare la propria domanda, presentando ulteriore documentazione; in tal caso la richiesta interrompe il termine di cui al comma precedente, che riprende a decorrere per intero dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

Art. 34 - Effetti dell'interpello

1. La risposta all'istanza di interpello, vincola con esclusivo riferimento alla questione

oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente alla posizione dell'istante. Qualora essa non venga inviata al contribuente entro il termine di cui al comma 3 del precedente articolo, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.

2. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che si sia conformato alla risposta dell'Ufficio, né nei confronti del contribuente al quale non sia stata inviata risposta entro il termine di cui al comma 3 del precedente articolo.

3. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerne la stessa questione o questioni analoghe fra loro, l'amministrazione può rispondere collettivamente, attraverso una circolare o una risoluzione, tempestivamente pubblicizzate.

4. Il procedimento di interpello è precluso ove si sia già avviata, nei confronti dell'interpellante, attività di accertamento o di pre-accertamento inerente l'oggetto dell'interpello.

5. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza, e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Art. 35 - Reclamo e mediazione tributaria

1. Ai sensi del comma 4 dell'art.17 bis del D. Lgs. n. 546/92, la Giunta comunale individuerà apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili compatibilmente con la Struttura organizzativa dell'Ente.

2. Nell'atto deliberativo sarà individuato il Responsabile della mediazione che provvederà all'esame del reclamo e della proposta di mediazione in base alla procedura di cui all'art. 17 bis sopra richiamato.

Art. 36 - Conciliazione giudiziale

1. Ai sensi degli artt. 48 e seguenti del D. Lgs. n. 546/92, possono formare oggetto dell'accordo conciliativo tutte le controversie tributarie pendenti dinanzi alle Commissioni tributarie.

2. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni oggetto della conciliazione sono ridotte al 40% del minimo previsto dalla legge in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del primo grado di giudizio e nella misura del 50% nel corso del secondo grado di giudizio. le spese di giudizio si intendono compensate integralmente

Titolo VII - Potenziamento Servizio tributi

Art. 37 - Potenziamento delle risorse strumentali del Servizio Tributi ed incentivazione dei dipendenti

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, una somma non superiore al 5% del maggior gettito accertato e riscosso derivante dall'attività di accertamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e della Tassa sui Rifiuti (TARI), con riferimento a ciascun esercizio fiscale, è destinata:

- per il 20% al potenziamento delle risorse strumentali del servizio tributi;
- per l'80% al trattamento economico accessorio del proprio personale dipendente impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del medesimo servizio tributi, anche di qualifica dirigenziale.

2. La disciplina di dettaglio di attuazione di quanto disposto al precedente comma è adottata dalla Giunta Comunale, previa contrattazione decentrata, e dai Dirigenti competenti, ciascuno nei limiti delle proprie attribuzioni.

3. Nel dare attuazione a quanto disposto al precedente comma 1, la disciplina di dettaglio deve essere adottata osservando i seguenti criteri generali:

- ad ogni esercizio fiscale, da intendersi coincidente con l'anno solare, corrisponde una distinta ed autonoma quantificazione e maturazione della somma da imputarsi ai fini del potenziamento del Servizio Tributi ed al trattamento economico accessorio del personale dipendente;
- per ogni esercizio fiscale è costituito un apposito stanziamento nel bilancio dell'Ente, denominato "fondo incentivante per il recupero delle entrate";
- devono essere determinate la modalità di calcolo della quota da destinare al citato fondo, facendo riferimento al maggior gettito riscosso nell'esercizio precedente in seguito all'accertamento IMU e TARI;
- la destinazione della predetta quota alle finalità indicate avviene solamente laddove il bilancio di previsione ed il rendiconto siano stati approvati nei termini stabiliti dal D.Lgs. n. 267/2000;
- l'importo complessivo imputato al citato fondo, come sopra determinato, è utilizzato nei limiti del 5% di cui una parte prevalente per finanziare il trattamento economico accessorio dei dipendenti, da attuarsi nel rispetto di quanto previsto in materia di contrattazione collettiva integrativa ai sensi degli artt. 40 e successivi del D.Lgs n. 165/01
- per finanziare il potenziamento delle risorse strumentali (ad es. acquisto di software, tecnologie, apparecchiature e servizi e attività ausiliare, nonché la formazione del personale) è imputato l'importo residuo del fondo non attribuibile al personale dipendente a titolo di trattamento accessorio in ragione di quanto disposto al precedente punto e dei limiti imposti dall'art. 1 comma 1091, della L. n. 145/18 nonché, in generale, dalla vigente normativa in materia di contenimento della spesa pubblica con particolare riferimento a quella di personale;
- il trattamento economico accessorio è attribuibile ai dipendenti, anche di qualifica dirigenziale o titolari di posizioni organizzative, che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di gestione delle entrate;

- nella gestione delle entrate si intende ricompresa anche l'attività di partecipazione del Comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248;
- devono essere definite le regole per l'individuazione dei soggetti potenzialmente beneficiari dell'incentivazione individuando i dipendenti, anche di qualifica dirigenziale o titolari di posizioni organizzative, che concorrono al raggiungimento degli obiettivi, nonché di quelle per la ripartizione dell'incentivo.
- l'erogazione del trattamento economico accessorio incentivante ai dipendenti dell'Ente è subordinata alla preventiva definizione degli obiettivi di accertamento tributario, nonché all'accertamento, nell'esercizio successivo a quello di riferimento, del loro raggiungimento certificato dagli organi competenti a ciò preposti;
- rispetto di tutte le altre condizioni imposte dalla legge.

Titolo VIII - Disposizioni finali

Art. 38 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.